



COMUNE DI SANTO STEFANO DI MAGRA
Provincia della Spezia

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 24 Data 31-05-2022	OGGETTO: PIANO ECONOMICO FINANZIARIO RELATIVO ALLA TASSA RIFIUTI (PEF TARI) E DETERMINAZIONE TARIFFE TARI E MISURE AGEVOLATIVE. ANNO 2022.
--------------------------	--

L'anno DUEMILAVENTIDUE , il giorno TRENTUNO del mese di MAGGIO nella Sala Polivalente "Piero Pozzoli" – Opificio Calibratura Ex Ceramica Vaccari – Via Vaccari a Ponzano Magra, si è svolto il Consiglio Comunale convocato alle ore 15:30 .

Alla Prima CONVOCAZIONE in sessione ORDINARIA, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, sono presenti e risultano all'appello nominale alle ore 15:50:

CONSIGLIERI	Presenti / Assenti	CONSIGLIERI	Presenti / Assenti
SISTI PAOLA	P	GIANNARELLI GIONNI	P
ALBERGHI JACOPO	A	MENCONI NICCOLO'	P
AIESI ELEONORA	P	MONDINI LUCIANO	P
BATTISTINI CHIARA	P	PARISI ROBERTA	A
BATTISTINI EVA	A	RATTI SILVIO MORENO	P
BERTOLLA MARZIA	P	RUFFINI PAOLO	P
CUCCHI EMANUELE	P		

Presenti n. 10

Assenti. n. 3

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede la Signora SISTI PAOLA nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il SEGRETARIO COMUNALE DR.SSA DEL RY MARINA.

La seduta è Pubblica

Al momento della trattazione del presente argomento i Consiglieri presenti sono riportati all'interno dell'atto.

Il Presidente, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Alle ore 16.10 prende parte alla riunione il Vice Sindaco Jacopo Alberghi sono presenti pertanto 11 Consiglieri Comunali.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs.18 Agosto 2000, n. 267 per come modificato dall'art. 3, comma 2, lettera b) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con Legge 7 dicembre 2012, n. 213:

- I Responsabili dei servizi interessati – Dr. BRUSCHI Antonio, Geom. Monia DALCIELO – hanno espresso parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il Responsabile del Servizio Finanziario, Dott. Antonio BRUSCHI, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile;

Visto il D. Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267, in particolare l'art. 42;

Visto il Bilancio di Previsione 2021-2022-2023 e il D.U.P. 2021-2022-2023, approvati con deliberazione C.C. n. 56 del 23.06.2021;

Visto il P.E.G. 2021-2022-2023, approvato con deliberazione G.C. n. 133 del 2.07.2021 e successivamente integrato con delibera G.C. n. 217 del 1.10.2021 e G.C. n. 269 del 14.12.2021;

Richiamato il D.M. Interno 24.12.2021 e la legge n. 15 del 25.02.2022 (art. 3), con i quali è stato rinviato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 al 31.05.2022 e dato atto che, pertanto, è automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. vo 267/2000 e del punto 8 dell'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011;

Vista la legge n. 234 del 30 dicembre 2021, legge di bilancio 2022;

Visto il Decreto Milleproroghe 228/2021, Art. 3, comma 5- quinquies, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15, che sgancia il termine di approvazione del PEF e delle delibere tariffarie dal termine di approvazione del bilancio, prevedendo la data fissa del 30 Aprile, nonché il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali;

Visto il c.d. Decreto Aiuti D.L. 17.05.2022 n. 50, in G.U. n. 114 del 17.05.2022, con il quale vengono prorogati i termini di approvazione delle tariffe della TARI entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*;

Richiamato l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*;

Considerato che:

- l'art. 1 comma 639 della legge n° 147/2013 e ss.mm.ii. ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dalla Tassa per i Servizi Indivisibili (TASI);
- il successivo comma 641, stabilisce che "Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani";

- il comma 651 tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27.4.1999, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;
- Le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) devono garantire, ai sensi dell'art. 1, comma 654, della L. n. 147/2013, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ivi compresi anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2003, con esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali;
- Le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);
- Preso atto che il co. 738 dell'art. 1 della Legge 160/2019 stabilisce che a decorrere dall'anno 2020 le disposizioni che disciplinavano i tributi IMU e TASI, quali componenti della IUC, sono state abrogate, fatta salva la disciplina del tributo TARI, prevista dai co. 641 e ss. della sopracitata Legge;

Richiamato il vigente REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE E LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI – TARI, approvato con deliberazione C.C. n. 70 del 30.07.2021;

Dato atto che:

- l'articolo 1, comma 527, della legge 205/2017, stabilisce che “al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”, siano assegnate all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati”, precisando che tali funzioni siano attribuite “con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/1995”;
- la lettera f) del citato comma 527 attribuisce all'Autorità la “predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio chi inquina paga”;
- con la deliberazione 443/2019/R/RIF, integrata dalla deliberazione 57/2020/R/RIF, l'ARERA ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i “criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il primo periodo regolatorio “2018-2021”;
- con deliberazione ARERA n. 363/2021/R/Rif è stato approvato il Metodo Tariffario (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario quadriennale;
- con determinazione n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 di ARERA sono stati approvati gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

Rilevato che, all'interno dell'Allegato A alla Deliberazione 363/2021, ARERA definisce l'Ente Territorialmente Competente (ETC) come “l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”;

Rilevato che, ai sensi di quanto disposto da ARERA, gli enti territorialmente competenti validano i dati delle informazioni e degli atti trasmessi dal gestore e li integrano o modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;

Visto che l'articolo 3-bis del Decreto-Legge 138/11 al comma 1-bis, attribuisce agli enti di governo dell'ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, le “funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo[...]”;

Dato atto che il Comune di Santo Stefano di Magra è ricompreso nel territorio dove è presente l'Autorità d'ambito per il governo del ciclo dei rifiuti identificata, in base all'art.15 legge regionale n.1/2014 modificata da legge regionale n.12/2015, nella Regione Liguria, che opera attraverso un Comitato d'Ambito;

Vista la Deliberazione N. 12 del 17/02/2020 del Comitato d'Ambito per il ciclo dei rifiuti, che assegna alle Province le funzioni connesse alla organizzazione ed affidamento dei servizi secondo le previsioni dei rispettivi piani, prevedendo che gli stessi enti siano da individuarsi a regime, quindi a valere dal 01.01.2021, come legittimati alla validazione dei Piani finanziari delle gestioni relative al servizio rifiuti nell'ambito della procedura definita dalla deliberazione ARERA n. 443/2019;

Considerato che il servizio di gestione integrata dei rifiuti viene attuato in parte dal gestore ACAM Ambiente S.p.A. - Gruppo IREN e in parte direttamente dal Comune;

Considerato che:

- i criteri previsti da ARERA hanno introdotto elementi di rilevante novità nel processo di quantificazione e classificazione dei costi da inserire nel Piano Economico Finanziario e nella conseguente determinazione delle entrate tariffarie;
- ai sensi dell'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443 del 31/10/2019, il gestore del servizio integrato dei rifiuti è tenuto alla predisposizione annuale del Piano economico finanziario (PEF), corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e lo trasmette all'Ente territorialmente competente (ETC). Quest'ultimo, verificata la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni ricevute, lo valida e lo trasmette entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ad ARERA. L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, lo approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità andranno applicati, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

Richiamate:

- la deliberazione ARERA n. 57 del 03/03/2020 contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e la determinazione della medesima Autorità n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- la deliberazione dell'Autorità n. 493/2020/R/RIF la quale reca aggiornamenti al MTR (ai fini della predisposizione del PEF per l'anno 2021), con particolare riferimento all'adeguamento dei valori monetari sulla base di quanto già previsto dalla deliberazione 443/2019/R/RIF,;
- la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla predisposizione del PEF;

Rilevato che la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019:

- stabilisce un limite massimo ai costi complessivi riconoscibili ai gestori che dovrà poi essere coperto attraverso il gettito tariffario e individua nuove definizioni riguardo il perimetro regolatori, il limite di crescita annuale legato a miglioramento previsto della qualità o a modifiche del perimetro gestionale, corrispettivi calcolati sulla base dei costi effettivi e non sulla base di previsioni, i parametri di possibile incremento tariffario legato a risultati verificabili e tempi certi ed uniformi, prevedendo il ricalcolo dei costi efficienti dell'anno a-2 con eventuale conguaglio e la modifica della distribuzione tra parte fissa e parte variabile;
- la procedura di approvazione del piano economico finanziario demandando al soggetto gestore la predisposizione annuale del Piano Economico Finanziario (PEF) per la validazione da parte dell'ente territorialmente competente ed il successivo invio all'Autorità in coerenza con gli obiettivi definiti;

Dato atto che il PEF MTR prevede, in luogo dei corrispettivi dovuti ai gestori affidatari, i costi operativi e di capitale sostenuti da questi ultimi ed in particolare i costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno per il servizio del ciclo integrato sono determinati a partire da quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento (a- 2) come risultanti da fonti contabili obbligatorie e comprendono tutte le voci di natura ricorrente sostenute nell'esercizio (a- 2) ed attribuite al servizio del ciclo integrato, al netto dei costi attribuibili alle attività capitalizzate;

Verificato, altresì, che il metodo MTR-2, come il precedente, prevede il "limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie", da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

Preso atto che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno del suddetto limite di crescita ai sensi dell'articolo 4 del metodo MTR-2, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022-2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

Considerato che il metodo MTR-2, consente di includere fra i parametri che portano a determinare il limite di crescita delle tariffe anche eventuali costi derivanti dall'applicazione delle nuove norme introdotte dalla riforma ambientale, operata dal D.Lgs. n. 116/2020, pur dovendo mantenere il limite suddetto;

Preso atto che per la compilazione del PEF sono stati assunti dati contabili relativi al rendiconto dell'anno (a-2), ad eccezione dei costi preventivi, relativi ai costi generati dalla riforma ambientale, da costi per miglioramento qualitativo del servizio reso o per estensione del perimetro dei servizi relativi al ciclo dei rifiuti come individuati dall'ente;

Atteso che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 27, del metodo MTR-2, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

Considerato che anche ARERA, al fine dell'approvazione del PEF dovrà verificare la coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) o del Comune in sua mancanza, sulla base della documentazione trasmessa;

Considerato, quindi, che:

- il Piano finanziario costituisce il presupposto per la determinazione delle tariffe;
- il nuovo metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR del primo periodo regolatorio;
- per l'elaborazione del PEF pluriennale occorre utilizzare il tool allegato alla delibera n. 363/2021 di ARERA, come modificato dalla successiva deliberazione n. 459/2021 ed approvato con la Determina n. 2/2021 della stessa Autorità;
- per la determinazione delle tariffe occorre tenere conto della ripartizione dell'onere del costo della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti in rapporto all'effettiva produzione di rifiuti di ciascuna categoria di utenti e – in prospettiva ed in connessione con l'evoluzione tecnologica dell'industria della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti – di ciascun singolo utente;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2022 come da confermare per l'anno 2023, in ragione del fatto che l'MTR-2 prevede l'aggiornamento biennale del PEF, mentre l'aggiornamento annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni;
- le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) devono garantire, ai sensi del comma 654 dell'articolo 1 della Legge 147/2013, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali;
- dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007;
- le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);
- le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione;

- ulteriori elementi per la definizione della articolazione tariffaria, in applicazione della normativa richiamata e in continuità con i passati esercizi, sono:
 - la ripartizione del costo della tariffa per la gestione del servizio integrato rifiuti, tra parte variabile e parte fissa così come desumibili dal piano finanziario in allegato al presente atto;
 - la ulteriore ripartizione dei costi complessivi tra utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali ed assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica;
- le scelte adottate sia per i coefficienti che per gli ulteriori elementi sopra indicati rispondono in ogni caso alle istanze proprie del tributo, volte a garantire equità nella determinazione dell'articolazione tariffaria, anche in ragione delle quantità di rifiuti conferiti e alle peculiarità socioeconomiche del Comune;

Preso atto che:

- in funzione delle evidenti difficoltà operative e applicative, si è reso necessario rivolgersi a società esperta del settore, individuata nella Delfino e Partners S.p.A., in possesso dei requisiti di professionalità ed esperienza e con strumenti idonei a predisporre efficacemente tutto quanto necessario per gli adempimenti alle disposizioni ARERA, giusta determinazione Area Finanziaria n. 132 del 12.11.2021;
- Gli uffici comunali, anche con l'ausilio della Delfino e Partners S.p.A, hanno provveduto a caricare i dati di propria competenza relativi al PEF 2022-2025 sul portale internet della società specializzata "REF RICERCHE Srl", secondo le indicazioni ricevute dalla Provincia della Spezia – ETC;

Richiamata la Determina di Validazione dell'ATO Rifiuti Provincia della Spezia n° 523 del 30.05.2022, con la quale è stato validato il PEF TARI 2022-2025 per il Comune di Santo Stefano di Magra, nelle risultanze di cui all'Allegato 1 alla presente deliberazione;

Richiamate le deliberazioni:

- C.C. n. 5 del 12.03.2021, ad oggetto: "PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DELLA TARI PER L'ANNO 2020 AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA 443/2019 - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI i gli artt. 201 e 238, comma 5 del D. Lgs n. 152/2006, con la quale veniva disposto:
 - di approvare, il Piano Economico Finanziario TARI anno 2020, validato dall' Ente Territoriale Competente Provincia della Spezia, dando atto che risulta determinato un conguaglio TARI tra PEF 2019 e PEF 2020 di € 166.388,00;
 - che detto conguaglio fosse recuperato nel PEF 2021;
- C.C. n. 12 del 30.03.2021, ad oggetto: "PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DELLA TARI PER L'ANNO 2020 AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA 443/2019 – RETTIFICA" con la quale, in rettifica della precedente deliberazione C.C. n. 5/2021, veniva disposto che detto conguaglio fosse recuperato nelle annualità 2021-2022-2023 nei relativi PEF;
- C.C. n. 72 del 30.07.2021, ad oggetto: "APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO RELATIVO ALLA TASSA RIFIUTI (PEF TARI) E DETERMINAZIONE TARIFFE TARI. ANNO 2021";

Tenuto motivatamente conto di quanto disposto nelle riportate deliberazioni e ritenuto, pertanto, sulla base del PEF TARI 2022 validato dall'ATO Rifiuti Provincia della Spezia (Allegato 1 alla presente deliberazione), di dover procedere alla approvazione delle tariffe TARI 2022 da esso scaturenti sulla base dei principi sopra descritti, che si sostanziano nei seguenti schemi e prospetti:

Valore del PEF MTR TARI 2022 validato	2.260.569,00
Detrazioni ex ARERA 1.4 Det. 2/DRIF/2021	-5.187,00
Attività esterne al ciclo integrato rifiuti	140.000,00
TOTALE ANNO 2022	2.395.382,00
Totale TARI anno 2022 prevista, inclusa add.le prov.le 5%	2.520.597,00

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche						
Quantità rifiuti prodotti:	Kg rifiuti utenze domestiche	<u>0.00</u>	Kg rifiuti utenze non domestiche	<u>0.00</u>	Kg totali	<u>0.00</u>
% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche						
Costi totali per	$\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$	% costi fissi	<u>55.00%</u>	Ctuf - totale dei costi fissi	Ctuf =	€ 753.881,48

utenze domestiche	€ 1.317.459,84	utenze domestiche		attribuibili utenze domestiche	$\Sigma TF \times 55,00\%$	
		% costi variabili utenze domestiche	55,00%	Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili utenze domestiche	$Ctuv = \Sigma TV \times 55,00\%$	€ 563.578,36
Costi totali per utenze NON domestiche	$\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$ € 1.077.921,68	% costi fissi utenze non domestiche	45,00%	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnf = \Sigma TF \times 45,00\%$	€ 616.812,12
		% costi variabili utenze non domestiche	45,00%	Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnv = \Sigma TV \times 45,00\%$	€ 461.109,56
Totale	0,00					2.395.381,52

Ritenuto, altresì e in analogia col passato esercizio, di dover provvedere anche in merito all'introduzione di un sistema di **agevolazioni-riduzioni in tema di TARI** ;

Dato atto, infatti, che l'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19 ha portato ad una grave situazione di disagio economico e sociale per le attività e le famiglie avviata nel 2020 e con effetti ancora nell'anno corrente;

Considerato, inoltre, che, in ragione delle problematiche evidenziate conseguenti alla grave situazione epidemiologica determinatasi sul territorio nazionale, il legislatore nazionale è più volte intervenuto inserendo nell'ordinamento una normativa emergenziale con singole previsioni di carattere eccezionale;

Tenuto conto, pertanto, dell'eccezionale contesto di emergenza sanitaria, sociale, produttiva che ha investito il nostro paese, per il quale ogni soggetto istituzionale con funzioni di governo del territorio ha dovuto assumere decisioni coerenti volte a mitigare gli effetti di crisi del tessuto territoriale e quindi del dovere di adottare, nei limiti delle competenze comunali e compatibilmente con le risorse disponibili, misure che possano alleviare, anche se marginalmente, le difficoltà che le attività economiche e le fasce di utenza domestica svantaggiate, hanno patito e patiranno nel corrente anno;

Visto che anche nel 2020 l'Amministrazione Comunale, con deliberazione C.C. n. 39 del 28.07.2020, aveva provveduto ad adottare particolari agevolazioni in tema di TARI per alcune categorie di utenze non domestiche che avevano dovuto sospendere l'attività in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19;

Vista, altresì, la deliberazione C.C. n. 71 del 30/07/2021 con la quale si è proseguito nella strada tendente a ridurre il rischio di lacerazioni nel tessuto socioeconomico della propria comunità, adottando misure di tutela (nella forma di agevolazione tariffaria) volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni di attività introdotte al fine di contrastare l'emergenza da COVID-19;

Ritenuto, infatti, che, in ragione delle evidenze attuali, le misure che l'Amministrazione Comunale può adottare non sono certamente decisive, ma possono contribuire a ridurre il rischio di lacerazioni nel tessuto socioeconomico della propria comunità;

Richiamato il D.L n. 73 del 25/05/2021 (Decreto Sostegni-bis) recante: *"Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali"* ed in particolare l'art. 6, il quale stabiliva espressamente che: *"1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche."*

Precisato che:

- le risorse di detto fondo attribuite, per l'anno 2021, al Comune di Santo Stefano di Magra a titolo di "Fondo agevolazioni Tari categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività - art. 6 DI n. 73/2021 (Decreto Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 24/06/2021 - Allegato A)", ammontavano ad € 129.016,00;

- detta cifra risulta anche dai dati MEF inerenti la certificazione COVID-19 del 2021, di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 178 del 2020, da compilare e trasmettere a cura degli enti locali al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 31 maggio 2022;
- La fondazione IFEL aveva precisato, con nota in data 16.06.2021, la possibilità di estendere il concetto di "restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività" (previsto nel citato art. 6) a quelle condizioni di rilevante calo dell'attività e del relativo fatturato evidentemente connesse con l'emergenza sanitaria, anche in assenza di dirette disposizioni restrittive;
- dai dati in possesso dei competenti uffici e riportati nello schema di certificazione in via di perfezionamento, da tale somma relativa al 2021 residua un volume non utilizzato pari ad € 107.913,00;
- detto importo residuo risulta già vincolato per tali destinazioni nel risultato di amministrazione 2021 approvato dalla Giunta Comunale con delibera G.C. n. 91 del 29.04.2022;
- risulta, pertanto, possibile utilizzare, anche per il 2022, il fondo di € 107.913,00 per finalità analoghe allo scorso esercizio e quindi nel rispetto della destinazione originariamente fissata dal legislatore nazionale;

Ritenuto, in definitiva, di dover provvedere alla definizione operativa delle agevolazioni ed esenzioni TARI per l'anno 2022, secondo quanto previsto dal citato Regolamento, secondo quanto di seguito specificato:

- Esenzione totale del tributo utenze domestiche: assegnata attraverso bando pubblico, per singoli e nuclei con ISEE inferiore a Euro 6.524,97 e che non fruiscono di altre entrate esenti IRPEF eccetto l'indennità di accompagnamento. I requisiti di accesso all'esenzione, comunque individuati nel bando, potranno prevedere anche criteri di accesso per coloro che, pur avendo ISEE superiore al limite fissato, si siano trovati, nell'anno in corso, in situazioni di disoccupazione o iscrizione in liste di mobilità tali da richiedere il calcolo dell'ISEE Corrente; la Giunta Comunale potrà rideterminare il limite di cui al presente punto in caso di modifiche attuative sovraordinate per la determinazione dell'ISEE;
- Agevolazione del 20% del tributo utenze domestiche: assegnata attraverso bando pubblico in analogia a quanto indicato nel comma precedente, per singoli e nuclei con ISEE uguale od inferiore ad Euro 9.500,00; la Giunta Comunale potrà rideterminare il limite di cui al presente punto in caso di modifiche attuative sovraordinate per la determinazione dell'ISEE;
- Agevolazione del 50% del tributo per le attività commerciali ed artigianali presenti nei Centri Storici, secondo la perimetrazione di cui alla deliberazione C.C. n. 3 del 15/03/2007;
- Agevolazione del 20% per attività commerciali ed artigianali che, in caso di installazione di slot-machines o apparecchi similari, aderiscano ad un protocollo d'intesa con il Comune volto all'eliminazione di tale attività;
- Agevolazione del 5 % del tributo per le grandi attività commerciali che aderiscano ad un protocollo d'intesa con il Comune finalizzato alla regolamentazione degli orari di apertura/chiusura degli esercizi stessi nei giorni di festività a suo tempo concordati con le Organizzazioni sindacali di categoria;
- ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 del Regolamento TARI, a copertura delle agevolazioni ed esenzioni di cui sopra sono iscritte in bilancio risorse proprie e diverse dal provento del tributo di competenza per un importo di € 49.000,00, con imputazione alla Missione Cod. 14.02-1.10.99.99.999, Capp. 1859 e 1860;
- agevolazione TARI 2022 per emergenza COVID-19, finanziata con risorse di bilancio, per un importo complessivo di € 15.000,00, fruibile dalle utenze domestiche in particolari situazioni di disagio economico e come di seguito strutturata:
 - ✓ che presentino apposita istanza su modello reso disponibile dal Comune da cui risulti un abbattimento del reddito 2021 di almeno il 30% rispetto al reddito 2019, dimostrabile dai modelli di dichiarazione dei redditi;
 - ✓ l'istanza di cui al punto precedente dovrà essere presentata entro il 31.12.2022 al Protocollo dell'ente;
 - ✓ la riduzione riguarderà sia la parte fissa che variabile della tariffa relativa al 2022 per una percentuale inizialmente quantificata nel 30%;
 - ✓ qualora dall'applicazione dei suddetti principi risultasse una economia rispetto alle somme stanziata a titolo di agevolazione TARI 2022 per le utenze domestiche di cui al presente punto, detta economia potrà essere redistribuita tra tutti i soggetti beneficiari di cui al punto a);

- ✓ tale redistribuzione dovrà essere attuata individuando una ulteriore percentuale di sconto, tale da consentire la massima approssimazione al pieno utilizzo delle somme stanziato;
- a copertura della predetta agevolazione per emergenza COVID-19 utenze domestiche, sono previste le seguenti risorse:
 - ✓ € 15.000,00 a valere sulle risorse destinate all'emarginazione sociale, con imputazione nel Bilancio di Previsione 2022 alla Missione Cod. 12.05-1.04.02.02.999, Cap. 1882.
- agevolazione TARI 2022 per emergenza COVID-19, finanziata con le risorse residue sopra menzionate ed ex art. 6 del D.L. n. 73/2021, fruibile dalle utenze non domestiche e come di seguito operativamente strutturata anche sulla base delle proiezioni dei dati disponibili agli uffici in relazione alle tariffe per l'anno 2022:
 - a) Applicazione di una riduzione inizialmente quantificata nel 50% della TARI dovuta per l'anno 2022, a favore delle utenze non domestiche:
 - o Che risultino attive alla data del 30.04.2022;
 - o che siano state interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
 - o che rientrino in una delle categorie di inquadramento TARI di seguito elencate:
 - Alberghi con ristorazione;
 - Alberghi senza ristorazione;
 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli;
 - Negozi particolari, quali filatelia, tende e tessuti;
 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista;
 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista;
 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto;
 - Attività artigianali di produzione beni specifici;
 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub;
 - Bar, caffè, pasticceria;
 - b) L'agevolazione è applicata alle utenze che presentino, entro il 31.12.2022, apposita dichiarazione su modello reso disponibile dal Comune da cui risultino le condizioni di cui al punto precedente, attestate, per quanto attiene le restrizioni, anche da un calo di fatturato 2022 di almeno il 30% rispetto all'esercizio 2019, basato sui primi 8 mesi di entrambe le annualità. In caso di attività avviate nel 2020 e 2021, si prescinde dalla dimostrazione del calo di fatturato esercizio precedente.
 - c) Qualora dall'applicazione del suddetto principio risultasse una economia rispetto alle somme stanziato a titolo di agevolazione TARI 2022 per le utenze non domestiche ex art. 6 D.L. n. 73/2021, detta economia potrà essere redistribuita tra tutti i soggetti beneficiari della agevolazione di cui al punto a).
 - d) Tale redistribuzione dovrà essere attuata individuando una ulteriore percentuale di sconto, tale da consentire la massima approssimazione al pieno utilizzo delle somme stanziato.
 - e) Gli uffici provvederanno:
 - o a verificare le richieste e a rettificare gli importi presenti in "bolletta" TARI, in funzione della riduzione conteggiata;
 - o a regolarizzazione della posizione contributiva, effettuando specifico regolarizzo contabile;
- a copertura della predetta ulteriore agevolazione verrà prevista, a seguito di approvazione del Rendiconto 2021 e conseguente adozione di variazione di bilancio 2022 che contempli l'applicazione di parte dell'avanzo vincolato 2021 sopra descritto, una somma quantificata € 107.913,00, con imputazione nel Bilancio di Previsione 2022 alla Missione Cod. 14.02-1.10.99.99.999, Cap. 1856;

Visto il parere favorevole reso in merito dall'Organo di Revisione Contabile;

Con n. 7 voti favorevoli, n. 4 voti contrari (Aiesi Eleonora, Cucchi Emanuele, Mondini Luciano, Ratti Silvio Moreno) e n. 0 astenuti, espressi per alzata di mano da n. 11 membri del Consiglio votanti su 11 presenti,

DELIBERA

- 1) Di richiamare ed approvare quanto esposto in premessa, a formare parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) Di prendere atto, per quanto di competenza, del Piano Economico Finanziario PEF TARI pluriennale 2022-2025, Allegato 1 al presente atto quale parte integrante e sostanziale, così come validato dall'Ente Territoriale Competente - Provincia della Spezia, precisando che lo stesso costituisce documento fondante le tariffe rifiuti dell'anno di riferimento di cui al punto successivo;
- 3) Di stabilire e approvare, in merito alla TA.RI. (Tassa Rifiuti) anno 2022 dovuta dalle utenze domestiche e non domestiche, le misure agevolative di cui in premessa;
- 4) Di approvare, conseguentemente, le tariffe TARI per l'anno 2022, scaturenti dal Piano Finanziario di cui al punto 2) e sulla base di quanto espresso in premessa, come da Allegato 2 alla presente deliberazione;
- 5) Di stabilire, in analogia con l'esercizio passato e tenuto anche conto della particolare condizione socioeconomica del paese, che la riscossione del tributo avvenga sulla base di quanto sopra riportato, fissando le scadenze delle rate di pagamento nei mesi di settembre 2022, novembre 2022, gennaio 2023 e marzo 2023;
- 6) Di attribuire valore regolamentare al disposto di cui al punto 3) della presente deliberazione in materia di TA.RI.;
- 7) Di mandare ai competenti uffici comunali per le incombenze conseguenti l'adozione della presente deliberazione;
- 8) Di delegare il Responsabile dei Servizi Finanziari a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Inoltre, stante l'urgenza,

Con n. 7 voti favorevoli, n. 4 voti contrari (Aiesi Eleonora, Cucchi Emanuele, Mondini Luciano, Ratti Silvio Moreno) e n. 0 astenuti, espressi per alzata di mano da n. 11 membri del Consiglio votanti su 11 presenti,

D E L I B E R A

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 267/2000.

La presente discussione è registrata integralmente su supporto informatico di archiviazione conservato agli atti ed in rete ai sensi dell'art.51 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale (CC.52/2020).

Approvato e Sottoscritto:

IL PRESIDENTE

Il Segretario Comunale

I sottoscritti, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A N O

- che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata il giorno per rimanervi per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69).

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione diventa esecutiva il giorno 31-05-2022 , perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D.Lgs. n.267/2000).

Il Segretario Comunale